

## ALLEGATO II

La parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificata come segue:

- 1) la voce relativa alla specie squali pelagici nella zona X (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:	Squali pelagici	Zona:	X (acque comunitarie e acque internazionali)
Portogallo	120	(*) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.»	
CE (*)	120		

- 2) la voce relativa alla specie granatiere nelle zone Vb, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Vb, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali)
Germania	10	(*) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.»	
Estonia	77		
Spagna	85		
Francia	4 327		
Irlanda	341		
Lituania	99		
Polonia	50		
Regno Unito	254		
Altri (*)	10		
CE	5 253		